

*Consiglio Regionale
della Puglia*

LEGGE REGIONALE

Modificazioni della L.R. 20.4.1985, n. 21 concernente incentivazione dell'associazionismo economico tra le imprese Artigiane della Regione e proroga dei termini di presentazione delle domande.

Legge regionale

"Modificazioni della L.R. 20.4.1985, n. 21 concernente incentivazione dell'associazionismo economico tra le imprese artigiane della Regione e proroga dei termini di presentazione delle domande".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1
(Proroga termini)

I termini di presentazione delle domande di cui agli artt. 3, 5 e 7 della legge regionale 20.4.1985, n. 21, scaduti il 12 agosto ed il 30 settembre 1985, nonché il 30 settembre 1986 e 30 settembre 1987, sono prorogati fino a 60 (sessanta) giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

Il primo ed il secondo comma dell'art. 7 della L.R. 20.4.1985,

*Consiglio Regionale
della Puglia*

2,

n. 21 sono sostituiti dai seguenti:

"Al consorzio che ha per scopo l'esercizio dell'attività indicata alla lett. e) dell'art. 6 della legge 21.5.1981, n. 240, è concesso un contributo finanziario per lo svolgimento della relativa attività.

Il contributo è stabilito nella misura del 50% (cinquanta per cento) delle spese ammissibili. La misura percentuale del contributo è elevata dal 50% al 75% delle spese ammissibili per l'attività promozionale del consorzio da svolgersi in tre esercizi finanziari anche non consecutivi.

Il contributo non potrà comunque superare l'importo di L. 200 milioni per ogni consorzio e per ogni esercizio di applicazione della presente legge, nei limiti del relativo stanziamento di bilancio".

Art. 3

Al primo comma dell'art. 9 della L.R. 20.4.1985, n. 21, dopo le parole: "I progetti presentati" e prima delle parole "dai consorzi" aggiungere le seguenti altre: "dai comuni e", in modo che l'inizio del comma risulti il seguente: "I progetti presentati dai comuni e dai consorzi...".

Art. 4

Dopo il 5° ed ultimo comma dell'art. 9 della L.R. 20.4.1985, n. 21, è aggiunto il seguente 6° comma:

"I progetti presentati dai Comuni, ai sensi dell'art. 5 del

la presente legge ed agli effetti del primo comma del presente articolo, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, degli spazi pubblicitari o destinati ad attività collettiva, a verde pubblico o parcheggio, sono ammessi a contributo nella misura percentuale del 50% e nell'importo massimo di L. 500 milioni per ^{Comune e per ogni} ogni anno di applicazione della presente legge e nei limiti del relativo stanziamento di bilancio".

Art. 5

Al finanziamento della maggiore spesa, prevista in L. 450.000.000 (quattrocentocinquantamiliardi) per gli effetti di cui all'art. 2 ed in L. 2.000.000.000 (due miliardi) per gli effetti di cui all'art. 4 della presente legge, si fa fronte, per l'esercizio finanziario in corso, con i fondi già stanziati al Cap. 0231010 ed al Cap. 0231030 del bilancio di previsione 1988 e, per gli esercizi successivi, con i corrispondenti capitoli dei bilanci regionali ai sensi dell'art. 19 della L.R. 30.5.1977, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (prof. Nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

F.to (dott. Vito Mariella)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.

F.to (Silvana Vernola)

*Consiglio Regionale
della Puglia*

4#

E' estratto del verbale della seduta del 28.1.88. ed é conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (prof. Nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
F.to (dott. Vito Mariella)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO
F.to (Silvana Vernola)